

Il decreto legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero caseari, delle carni bovine e del riso;

Atteso che gli articoli 7, 6 e 9, rispettivamente, dei suddetti decreti-legge n. 955, n. 1181 e n. 1351, stabiliscono doverosi osservare, ai fini dell'applicazione del regime dei prelievi all'importazione e della restituzione dei medesimi all'esportazione, le disposizioni contemplate dalla legge e dal regolamento originale in materia di applicazione e di restituzione dei dazi doganali;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1967, n. 10000;

# COMUNE DI SALA BAGANZA

PROVINCIA DI PARMA

Certificato di deposito nell'Ufficio di Segreteria PARMA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta e certifica che la presente fotocopia di stralcio della G.U. 4.6.1966 n. 136, col D.M. 30.4.1966 sulla dichiarazione di interesse pubblico della zona dei Boschi di Carrega nel Comune di Sala Baganza, è stata depositata, unitamente alla planimetria, in questo Ufficio di Segreteria a disposizione del pubblico per tre mesi consecutivi, precisamente dal 21/6 al 22/9/1966.

Sala Baganza, 15 Ott. 1966

IL SEGRETARIO COMUNALE

*O. Pranzo*

Roma, addì 9 febbraio 1966

Il Ministro per le Finanze  
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro  
COLOMBO

registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1966  
registro n. 16 Finanze, foglio n. 102

4689)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei boschi Carrega nel comune di Sala Baganza (Parma).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Parma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 24 ottobre 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dei boschi Carrega nel comune di Sala Baganza;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Sala Baganza (Parma);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del Consiglio comunale di Sala Baganza;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un vasto complesso di quadri naturali d'incomparabile bellezza panoramica per l'armonico comporsi di rilievi collinari e montuosi con fitti boschi di faggeti, castagneti e piante rare pregiate, denominato « Boschi Carrega », godibile dalle strade di Maitico, Talignano fino alla località detta « Capanna » per tutta la costa fino alla strada vicinale di Codogno;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Sala Baganza (Parma) denominata « Boschi Carrega » ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona stessa è delimitata nel modo seguente: dall'incrocio della strada comunale di Talignano con quella comunale di Maiatico e lungo questa fino all'incrocio della vicinale Sgavetti. Di qui lungo una linea che toccando i poderi « La Costa » « Capanna » « Favale » incontra il rio Salvara e lungo questo fino a trovare il torrente Scodogna.

Infine seguendo quest'ultimo torrente sino alla linea che delimita il territorio comunale di Sala da quello di Collecchio fino all'incontro con rio della Grotta Inferiore e lungo questo arrivando all'incrocio con la comunale di Talignano, strada che dopo breve tratto si ricongiunge a quella di Maiatico.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Parma.

La Soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il comune di Sala Baganza provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 aprile 1966

p. Il Ministro: CALEFFI

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Parma**

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno 24 del mese di ottobre, alle ore quindici e trenta, nel salone al primo piano della sede della Soprintendenza ai monumenti dell'Emilia, Ufficio staccato di Parma, piazza Bodoni n. 6, a seguito di invito diramato dal presidente avv. Filippo Cocconi, delegato dal Ministero della pubblica istruzione, si è riunita la Commissione provinciale per la composizione degli elenchi delle bellezze naturali e panoramiche per la provincia di Parma, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento del 5 giugno 1940, n. 1357, per procedere all'esame degli argomenti all'ordine del giorno:

1) proposta di vincolo comprendente i boschi di Carrega nel territorio del comune di Sala Baganza ai sensi della legge paesistica;

(Omissis).

L'esposizione fatta prima dall'arch. Moretti, poi dal dott. Sebastiano Ricci del Corpo forestale, sull'argomento, illustrandone l'importanza del vincolo e le bellezze boschive, ed elencandone le piante rare esistenti nella località, riscuote il parere favorevole della Commissione che, dopo esame e discussione, approva a maggioranza la proposta di vincolo con cinque voti favorevoli e uno astenuto (il sindaco di Sala), con i seguenti limiti:

dall'incrocio della strada comunale di Talignano con quella comunale di Maiatico e lungo questa fino all'incrocio della vicinale Sgavetti. Di qui lungo una linea che toccando i poderi « La Costa », « Capanna » « Favale » incontra il rio Salvara e lungo questo fino a trovare il torrente Scodogna.

Infine seguendo quest'ultimo torrente sino alla linea che delimita il territorio comunale di Sala da quello di Collecchio fino all'incontro con rio della Grotta Inferiore e lungo questo arrivando all'incrocio con la comunale di Talignano, strada che dopo breve tratto si ricongiunge a quella di Maiatico.

(Omissis).

Parma, addì 24 ottobre 1963

Il presidente: dott. Filippo COCCONI

Il segretario: Giuseppe SOUTO

(4529)

**DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1966.**

Attribuzione di periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari per la carovana facchini « Tigris » di Pescara e per la carovana facchini di Città Sant'Angelo (Pescara).

**IL MINISTRO  
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;  
Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

**Art. 1.**

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari il periodo medio di occupazione mensile per gli organismi cooperativi di seguito riportati sono determinati come segue:

Carovana facchini « Tigris » di Pescara: 20 giornate;

Carovana facchini di Città Sant'Angelo (Pescara): 20 giornate.

**Art. 2.**

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1966

p. Il Ministro: DI NARDO

(4578)

**DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1966.**

Attribuzione di periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari per particolari organismi cooperativi.

**IL MINISTRO  
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

**Art. 1.**

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari il periodo medio di occupazione mensile per le carovane sotto riportate è determinato come segue:

Carovana facchini « Massimo » di Pescara: periodo di occupazione media mensile: 20 giornate.

Carovana facchini di Civitaquana (Pescara): periodo di occupazione media mensile: 18 giornate fino al 31 luglio 1965 data sotto la quale ha cessato la propria attività.

Carovana facchini di Cappelle sul Tavo (Pescara): periodo di occupazione media mensile: 18 giornate.

**Art. 2.**

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1966

p. Il Ministro: DI NARDO

(4579)

CONFORME  
IL SEGRETARIO  
(Domènico Anich) Barecchia